



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev. 04 del 30 Giugno 2024

INDICE

1	GENERALITÀ	3
2	DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE	3
3	MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE.....	4
4	CONSEGNA	4
5	QUALITÀ'	5
6	MODIFICHE DELLA FORNITURA	5
7	FORZA MAGGIORE	5
8	FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA.....	6
9	PAGAMENTI	6
10	CANCELLAZIONE D'ORDINE	6
11	PREZZI D'ORDINE	6

1 GENERALITÀ

1.1

Le seguenti condizioni generali si applicano a tutte le forniture di materiali, interventi su materiali Michelin Automotive (di seguito, anche Michelin A.), e/o servizi acquistati da Michelin Automotive per l'utilizzo nei propri prodotti e/o per l'utilizzo operativo degli stessi.

1.2

L'Ordine non è cedibile.

1.3

L'Ordine si intende perfezionato soltanto dopo accettazione scritta (conferma) da parte del Fornitore. Si ricorda espressamente che tale conferma comporta l'accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell'Ordine, sia del contenuto dei documenti ivi semplicemente richiamati per brevità. In caso di mancata restituzione entro dieci giorni ma con relativa esecuzione da parte del Fornitore della prestazione oggetto dell'Ordine, questa costituisce accettazione dell'Ordine medesimo.

2 DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

2.1

I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che Michelin A. mette a disposizione del Fornitore - compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto a Michelin A. (qui di seguito denominate "attrezzature") - restano di proprietà della Michelin A. stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine.

2.2

Il Fornitore, salvo che per l'esecuzione dell'Ordine, non può copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentirne l'utilizzazione a terzi, senza l'autorizzazione scritta di Michelin A.

2.3

Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la buona conservazione delle attrezzature, dei modelli e dei campioni, e provvederà a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria.

2.4

Il Fornitore provvederà all'assicurazione delle attrezzature contro rischi di incendio e furto con polizza specifica oppure facendole rientrare nella polizza di assicurazione generale dello stabilimento.

2.5

Salvo diversi accordi, l'eventuale rifacimento in dipendenza di normale usura rimane a carico di Michelin A..

2.6

Quanto previsto ai commi 2.2 e 2.4 vale anche nel caso in cui le attrezzature siano di proprietà del Fornitore, in quanto queste debbono intendersi utilizzabili esclusivamente per le forniture destinate a Michelin A. In questo caso il Fornitore provvede a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifacimento (se necessario) nonché alla conservazione delle attrezzature, sino a quando Michelin Automotive non ne autorizzi la rottamazione.

3 MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

3.1

Se il materiale è approvvigionato dal Fornitore, è in facoltà di Michelinì A. chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato.

3.2

Se il materiale è fornito da Michelinì A., il Fornitore ha l'obbligo di collaudarlo e provvedere ad opportuna assicurazione dello stesso contro incendio e furto.

4 CONSEGNA

4.1

Ai fini del rispetto dei termini di consegna della merce dal Fornitore a Michelinì A., fa fede l'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimenti destinati.

4.2

La conservazione, la marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità alle istruzioni di Michelinì A. riportate sull'Ordine di acquisto.

Dove espressamente menzionata nell'ordine, la tipologia di fornitura "AERON", il Fornitore deve attenersi alle specifiche contenute nella **I.O. 7.4.01 in revisione corrente** in aggiunta a quelle già espresse nel presente documento.

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.

4.3

Michelinì A. si riserva il diritto di verificare il rilascio del prodotto presso il Fornitore, inoltre il Fornitore riconosce al Cliente di Michelinì A. la possibilità di effettuare delle verifiche presso lo stesso.

4.4

Michelinì A. è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. L'eventuale accettazione da parte di Michelinì A. di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente.

Ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata da Michelinì A. sarà restituita al Fornitore a spese ed a rischio dello stesso.

4.5

I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi: questi ultimi devono essere preventivamente concordati con Michelinì A.

Michelinì A. si riserva la facoltà di rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese ed a rischio del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio.

Il pagamento di forniture pervenute in anticipo sarà autorizzato solo se le stesse saranno state accettate da Michelinì A. e, comunque, avverrà in accordo con i programmi di consegna concordati.

4.6

In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente a Michelinì A. i motivi degli stessi, indicando nel contempo le nuove migliori date di consegna.

4.7

Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore (art. 7.0) i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento, e ciò a condizione che il Fornitore abbia

	Condizioni generali d'acquisto	Revisione in vigore
		rev.4 del 30/06/2024

informato immediatamente Michelin A. dell'insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.

5 QUALITA'

5.1

Il Fornitore si impegna a rispettare esattamente e puntualmente, ad ogni invio, le istruzioni specificate sull'Ordine.

5.2

La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo Michelin Automotive, delle sue effettive condizioni (qualità e quantità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione in accompagnamento, secondo quanto richiesto all'art. 8.0 del presente documento.

5.3

In presenza di forniture non accettate al ricevimento, Michelin A. avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

- recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso;
- addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di Michelin A. o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore stesso;
- chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione.

5.4

In caso di materiale fornito da Michelin A. in conto lavoro di cui al comma 3.2, nessun compenso verrà riconosciuto al fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiale, purché non occulti. Al Fornitore verrà inoltre addebitato il relativo materiale al netto di un eventuale valore recuperabile.

6 MODIFICHE DELLA FORNITURA

6.1

Michelin A. si riserva di chiedere la modifica dei prodotti ordinati e/o l'annullamento delle forniture che non potessero più essere utilizzate nei suoi cicli produttivi. Michelin A. terrà a proprio carico, salvo diversi accordi, i costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal fornitore prima di dette variazioni, e non più recuperabili dallo stesso.

7 FORZA MAGGIORE

7.1

Per forza maggiore si intende qualsiasi evento che risulti al di fuori di ogni possibilità di controllo del Fornitore e che sia non prevedibile dallo stesso alla data di firma dell'Ordine, come ad esempio: le calamità naturali, i conflitti di lavoro, i provvedimenti di Autorità, ecc. Lo sciopero delle maestranze è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale, o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

	Condizioni generali d'acquisto	Revisione in vigore
		rev.4 del 30/06/2024

7.2

È precisato che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori.

8 FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA

8.1

Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini, dovrà riportare:

- il numero dell'Ordine ed il numero dei rimesse relativi;
- l'elencazione dei prodotti consegnati;
- appoggio bancario completo delle coordinate, se i pagamenti vengono effettuati mediante bonifico.

8.2

Le forniture dovranno essere accompagnate sempre da rimesse contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno del prodotto, denominazione, data di spedizione, numero di Ordine, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell' Ordine.

8.3

Nel caso in cui la merce non venga spedita in Michelinì A., la bolla di accompagnamento del materiale dovrà essere inviata all'indirizzo indicato sull'ordine.

9 PAGAMENTI

9.1

Michelinì A. procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione. Stessa cosa per quanto concerne le attrezzature = benessere ente Qualità Michelinì A. ai campioni consegnati dal Fornitore, corredati di relativa documentazione.

10 CANCELLAZIONE D'ORDINE

10.1

Michelinì A. avrà diritto di cancellazione totale o parziale dell'Ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore, se lo stesso sia inadempiente rispetto alle pattuizioni d'Ordine.

11 PREZZI D'ORDINE

11.1

I prezzi indicati sull'Ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto.

11.2

Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Michelinì A. solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

11.3

In nessun caso il Fornitore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della Fornitura intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.

Gerbole di Volvera, li ...

Per presa visione ed accettazione

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi dell'art. 1321 c.c., in quanto applicabile, si approvano espressamente le seguenti clausole: 1) generalità, 2) disegni ed altri documenti tecnici ed attrezzature specifiche, 3) materiale destinato alla lavorazione, 4) consegna, 5) qualità, 6) modifiche della fornitura, 7) forza maggiore, 8) fatture, rimessi di consegna, 9) pagamenti, 10) cancellazione ordine e 11) prezzi d'ordine.

Per accettazione

TIMBRO E FIRMA
